

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3706

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRIELLO**

Disposizioni in favore del settore florovivaistico

Presentata il 20 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di intervenire a sostegno di un settore produttivo, quello florovivaistico, che, ricco di potenzialità, come risulta anche dai dati di incremento dell'*export*, soffre però l'incidenza di una normativa fiscale e amministrativa che ne frena lo sviluppo.

In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito le norme attualmente in vigore dispongono che quello delle superfici adibite alle coltivazioni prodotte in serra o alla funghicoltura venga determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. Per ovviare a questa situazione che evidentemente non tiene conto delle specifiche potenzialità produttive della serra si propone che la tariffa di reddito dominicale venga propriamente determinata in base alla produzione ottenibile come risulta su stima diretta dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Sempre in sede di defini-

zione del reddito d'impresa si propone di applicare ai ricavi come risultano dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un coefficiente di redditività pari al 50 per cento. La norma non varrebbe nel caso delle società per azioni, delle cooperative agricole, di enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali.

Va considerato inoltre che i prodotti del settore florovivaistico (piante e fiori) sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) con una percentuale di compensazione del 4 per cento che però non è sufficiente a bilanciare l'IVA assolta per gli acquisti (con aliquote anche del 16 per cento e 19 per cento): di qui la proposta di aumentare la percentuale di compensazione portandola all'8,5 per cento.

L'attività florovivaistica vive poi anche di attività commerciali (vendita di fiori non prodotti nel vivaio, commercializzazione di articoli da giardinaggio, concimi, eccetera) ad essa strettamente connesse e

che pure ai fini fiscali sono escluse dal regime speciale IVA nonché dal reddito agrario; si propone per tali attività un regime forfettario identico a quello vigente per l'agriturismo. Peraltro queste attività accessorie non possono a tutt'oggi essere effettuate in « zone agricole » dove appunto sono vietate attività commerciali: si chiede quindi che per una superficie limitata di terreno a produzione agricola vengano consentite attività di commercializzazione.

L'articolo 1 modifica le modalità di determinazione del reddito delle superfici adibite a coltivazioni in serra e alla fun-

ghicoltura, funzionalizzandole alla produzione ottenibile come risulta dalle stime degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio; l'articolo 2 aumenta la percentuale di compensazione per i prodotti in questione portandola dal 4 per cento all'8,5 per cento; l'articolo 3 regola il termine fiscale delle attività collegate funzionalmente alla florocoltura e alla funghicoltura; l'articolo 4 regola la percentuale di attività commerciale compatibile con le attività proprie delle zone agricole; l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per un onere valutato in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2003.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Determinazione della tariffa di reddito domenicale per colture in serra e funghicoltura).

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. La tariffa di reddito domenicale delle superfici adibite alla coltivazione in serra o alla funghicoltura è determinata in base alla produzione ottenibile su stima diretta da parte dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione ».

2. Il regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore della tariffa determinata ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 25 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il reddito domenicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

ART. 2.

(Modifiche delle percentuali di compensazione).

1. La percentuale di compensazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i beni di cui ai punti 13 e 14 della tabella A, parte prima, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è stabilita nella misura dell'8,5 per cento.

ART. 3.

(Regime fiscale di attività commerciali, strumentali e accessorie all'attività agricola).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le attività diverse da quelle indicate al comma 1 che sono alle stesse collegate funzionalmente, il cui ammontare risulta inferiore al 20 per cento del volume d'affari complessivo e comunque non superiore a 230 mila euro annui, l'imposta dovuta è determinata riducendo del 70 per cento l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate. L'imposta assolta sugli acquisti relativi a tali attività funzionalmente collegate non è detraibile e non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 25 ».

2. Per attività di cui al comma 3-bis dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il reddito d'impresa è determinato applicando all'ammontare dei ricavi per l'esercizio di tali attività risultanti dalle registrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, un coefficiente di redditività pari al 25 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54 del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La presente disposizione non si applica ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 87 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

ART. 4.

(Possibilità e limiti dell'esercizio di attività commerciali in zone agricole).

1. Nei limiti del 30 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e in misura non superiore a 50 metri quadrati, non si ha mutamento d'uso dell'immobile posto in area agricola, qualora l'immobile venga destinato ad attività commerciale accessoria alla attività agricola.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043530